

mi deliberate dal Consiglio nella seduta del 13 novembre u.s. e che sono le seguenti:

a) - tasso d'interesse annuo: 7% per quei mutui che potranno essere abbinati a contratti assicurativi sulla vita dei futuri assegnatari degli alloggi, oppure 8% in caso contrario;

b) - deposito, per spese legali e tecniche, da determinarsi dal Presidente e dal Direttore generale ai sensi della delibera consiliare 25 giugno 1949;

c) - diritto di commissione continuativa dello c. 25% annuo per tutta la durata dell'ammortamento;

d) - durata dei mutui: compatibile con le esigenze dell'abbinamento assicurativo e la durata del contratto statale, oppure soltanto con la durata di detto contributo, qualora i mutui non vengano abbinati alla stipulazione di polizze di assicurazione;

e) - garanzie: 1° ipoteca di primo grado sulle aree e sui fabbricati da costruirsi con il provento dei mutui; 2° - cauzione "pro solvendo" del contributo statale annuo nel pagamento degli interessi;

f) - stipulazione, da parte delle Coopere